



COMUNE di GROTTAFERRATA

Provincia di Roma

Piazzetta E. Conti, snc - 00046

Prot...20341...

del 21.5.08

N. 08

IL SINDACO

Tenuto conto della presenza, tra i residenti in Grottaferrata, di soggetti affetti da favismo con rischio emolitico per carenza dell'enzima G6PDH;

Ritenuto di dover disporre azioni a tutela dei soggetti di cui sopra limitando la presenza di fattori di rischio nelle zone abitate ed anche nelle vicinanze di edifici pubblici con ciò creando delle zone di rispetto idonee a garantire la salute dei soggetti a rischio;

Vista la legge 833/1978

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

Per quanto in premessa, che sia vietato coltivare fave e piselli nel centro abitato e in prossimità di edifici pubblici, per un raggio di 300 metro dagli edifici stessi

Lo stesso divieto deve essere osservato nel raggio di trecento metri dalle abitazioni di soggetti affetti da favismo che richiedano all'Ufficio comunale per la Sanità l'istituzione della fascia di rispetto documentando il loro diritto con certificazioni mediche rilasciate dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

In fase di prima applicazione e fermo restando quanto disposto al precedente primo capoverso, la fascia di rispetto viene istituita nei 300 metri quadri circostanti l'edificio distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al fg 8, particella 1034, sub 2.

Il presente atto viene affisso all'albo pretorio e negli appositi spazi per la pubblicità istituzionale, nonché pubblicato sul sito comunale.

La violazione del divieto sarà perseguita a norma di legge.

GROTTAFERRATA, 21-05-08

IL SINDACO
Dott. Mauro GHELFI